



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del sig. Giovanni FREGOLA, cittadino italiano nato a Anagni (FR) il 7 maggio 1980, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di agente di affari in mediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ss.mm.ii;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Bulgaria, il Certificato serie II-21, n. 042865, numero di reg. 06-04 del 21.03.2022, di qualifica professionale di Agente Immobiliare (Intermediario), rilasciato dal Centro di formazione professionale “KELI” presso “Moving Forward Education” LTD di Sofia (Bulgaria);

CONSIDERATO che con il predetto certificato viene conferito al sig. Giovanni FREGOLA, con decisione della Commissione esaminatrice per le qualifiche professionali, il terzo livello di qualifica professionale per la professione di AGENTE IMMOBILIARE (INTERMEDIARIO), indirizzo Beni Immobili, al termine del corso della durata di 9 mesi (960 ore), a tempo parziale, effettuato presso il Centro di formazione professionale “KELI” presso “Moving Forward Education” LTD di Sofia (Bulgaria);

VISTO l’Attestato n. 07-00-21/12.04.2022, rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza sui termini e le modalità di rilascio di certificati nell’ambito delle



qualifiche professionali, conseguite sul territorio della Repubblica di Bulgaria, necessari ai fini dell'accesso e l'esercizio della professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro", con cui il Centro Nazionale d'informazione e di documentazione della Repubblica di Bulgaria certifica, tra l'altro, che l'interessato possiede la qualifica professionale di Agente Immobiliare (Intermediario) conseguita con Certificato serie II-21, n. 042865, numero di reg. 06-04 del 21.03.2022, che la qualifica professionale corrisponde al livello di qualifica "a" (i) dell'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii., che il titolare della qualifica ha diritto di esercitare la professione di Agente Immobiliare (Intermediario) sul territorio della Bulgaria, che la professione non è regolamentata e che l'istruzione e la formazione, necessari ai fini dell'esercizio della professione, sono regolamentate in Repubblica di Bulgaria;

CONSIDERATO che il predetto Attestato include anche la dichiarazione del sig. Giovanni FREGOLA, titolare della qualifica, che al momento del rilascio del medesimo Attestato, non sussistono a proprio carico sanzioni amministrative che impediscono l'esercizio della professione;

CONSIDERATO che il Certificato Generale del Centro di Formazione Professionale "KELI" presso "Moving Forward Education" prevede che il corso di formazione professionale si articoli in lezioni, preparazioni individuali ed esami secondo un piano didattico di 960 ore (di cui 450 di teoria, 450 di pratica e 60 facoltative) e si concluda con un esame di Stato di tipo teorico-pratico;

VISTO che l'Autorità competente bulgara, interpellata tramite Internal Market Information system (sistema informatico della Commissione europea), con IMI n. 419534, ha confermato la veridicità dei titoli presentati dall'interessato;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione dell'11 ottobre 2019, sentiti i rappresentanti di categoria, aveva ritenuto i titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, riferiti ai corsi della durata di 960 ore, analoghi a quelli prodotto dal richiedente, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di Agente di Affari in mediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989 ed al decreto legislativo n. 59/2010;



VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto "titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

CONSIDERATO che la medesima Conferenza di servizi aveva altresì determinato che i citati titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Bulgaria, presentati con ulteriori domande, saranno trattati quali "titoli identici" e che saranno accolti senza necessità di misure compensative in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5. della Direttiva 2005/36/CE qualora sia possibile valutare favorevolmente – quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" – l'eventuale Attestato di frequenza, con superamento di esame o valutazione finale, del corso italiano di formazione per "Agenti di Affari in mediazione immobiliare" valido ai fini dell'ammissione agli esami camerali per l'iscrizione nel ruolo di Agenti di Affari in mediazione – sezione immobiliare – ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010;

VISTO l'attestato di frequenza n. 547/2017, rilasciato in data 15/06/2017, dalla MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SAS, in qualità di Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata, in cui risulta che il sig. Giovanni FREGOLA ha frequentato, dal 22/05/2017 al 15/06/2017, il corso di formazione denominato "Agente di affari in mediazione immobiliare", *valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300*;

VISTA la dichiarazione della Microdesign di Ing. Paolo Pastore srl (già MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SAS), assunta al protocollo MISE n. 205327 del 21 giugno 2022, con cui "si conferma che il sig. FREGOLA GIOVANNI, nato ad Anagni (FR) il 07/05/1980, ha frequentato presso questo Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata il corso di AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE – AGENTE IMMOBILIARE, superando l'esame finale il giorno 15/06/2017" e che "Il corso riconosciuto dalla provincia di Potenza con autorizzazione DD N. 1964 del 30/06/2016 – Cod. N. 81/RIC/PROV PZ/2016 – ED. 45 – Gruppo 1, ha avuto inizio il 22/05/2017 e fine il 15/06/2017";



VISTA la determinazione dirigenziale n. 1964 del 30 giugno 2016, acquisita con nota della Provincia di Potenza del 21 luglio 2022, assunta al protocollo MISE n. 231932 del 21 luglio 2022;

VISTO che il sig. Giovanni FREGOLA è titolare del Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di "Ragioniere e Perito commerciale" conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Guglielmo Marconi" di Anagni (FR) il 14/07/2000 n. 0306647;

RITENUTO che sussistono le medesime condizioni del caso analogo valutato dalla Conferenza di servizi dell'11 ottobre 2019 e che, pertanto, si possa procedere al riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero del sig. Giovanni FREGOLA senza necessità di misure compensative – in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE – valutando favorevolmente quale "verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze" il predetto corso effettuato in Italia dall'interessato presso la MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SAS di Potenza;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 2 maggio 2022 tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca di credito cooperativo di Anagni alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. Giovanni FREGOLA, cittadino italiano nato a Anagni (FR) il 7 maggio 1980, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii., è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione immobiliare, di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ss.mm.ii., senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.



2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO